



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

IL PIANO DEL CONSUMATORE

avv. Piera GIORDANO
referente OCC Nichelino
17 ottobre 2018



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

INDICE dell'intervento

- 1) Nozione di consumatore
- 2) I modelli di procedura di sovraindebitamento in Europa e nel mondo
- 3) Come avviare una procedura: differenze tra OCC e istanza diretta
- 4) La proposta di piano del consumatore (INDICE)
- 5) Allegati al piano del consumatore
- 6) La meritevolezza: requisiti, descrizione
- 7) La meritevolezza: casistica
- 8) Quantificazione della proposta e durata del piano

...SEGUE

INDICE dell'intervento

...SEGUE

- 9) Attestazione di fattibilità e relazione particolareggiata (INDICE)
- 10) Questioni aperte (cessione del quinto, revoca pignoramento, esecuzione immobiliare, fideiussioni per obbligazioni commerciali, tutela della privacy, ecc.
- 11) Esecuzione del piano
- 12) Il concorso: classi di creditori e rispetto delle cause legittime di prelazione
- 13) Tutele dei creditori nel corso della procedura
- 14) Il superamento dell'attuale normativa: le principali innovazioni della riforma Rordorf



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

1 - NOZIONE DI CONSUMATORE

L'art. 6 Legge 3/12 dispone che per consumatore, si intende *«il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta»*.

Definizione del Codice del Consumo: art. 3 D. Lgs. 206/2005 ss.mm.ii.: *«consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»*.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

1- NOZIONE DI CONSUMATORE

L'inciso «**esclusivamente**» porta ad escludere dalla procedura di piano del consumatore il cd. «*consumatore prevalente*» o anche il cd. «*prosumer*» (metà professionista metà consumatore), che potrà accedere soltanto alle altre due procedure (accordo con i creditori o liquidazione del patrimonio).

Invero, nel testo del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 art. 1 co. 2 lett. b) definiva "*sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto **prevalentemente** all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.*"

Nella Legge 27 gennaio 2012 n° 3, di conversione del D.L. 212/2011, il criterio dell'**esclusività** ha sostituito quello della **prevalenza**.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

2 - MODELLI DI PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Per quanto concerne i modelli relativi al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento e al reinserimento dei debitori insolventi, vengono presi comunemente a riferimento due modelli:

1) Il modello **fresh start**, nato negli Stati Uniti e adottato in alcuni paesi europei, si basa sul principio della liquidazione immediata del patrimonio non esente del debitore e sulla cancellazione diretta dei debiti non pagati, tranne quelli che non possono legalmente essere cancellati. Il modello si fonda sulla responsabilità limitata del debitore, sulla condivisione dei rischi con i creditori, sulla necessità di un reinserimento quanto più rapido possibile del debitore nell'attività economica e nel consumo e sulla chiara esigenza di non stigmatizzare le persone sovraindebitate.

Art. 5.2 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Credito ed esclusione sociale in una società opulenta (2008/C 44/19)



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

2 - MODELLI DI PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Per quanto concerne i modelli relativi al trattamento delle situazioni di sovraindebitamento e al reinserimento dei debitori insolventi, vengono presi comunemente a riferimento due modelli:

2) Il modello della **rieducazione**, adottato in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, si basa sull'idea che il debitore che ha sbagliato, merita di essere aiutato, ma non deve assolutamente essere esentato dal compimento dei suoi obblighi (*pacta sunt servanda*). Il modello, basato sulla «**colpa**» della persona sovraindebitata, vuoi per fattori impreveduti vuoi per pura negligenza, si articola intorno alla rinegoziazione dei debiti con i creditori in vista dell'approvazione di un piano globale di rimborso. Questo piano può essere negoziato in tribunale o per via extragiudiziaria e qui è importante sottolineare il ruolo svolto dai servizi di consulenza e di mediazione dei debiti

Art. 5.2 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Credito ed esclusione sociale in una società opulenta (2008/C 44/19)

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO ATTIVO

quando lo stato di emergenza economica-finanziaria scaturisce da una eccessiva propensione dell'individuo debitore al consumo; tale smisurata propensione al consumo risulta spesso alimentata dalla scarsa cultura finanziaria e dalla massiccia esposizione al marketing del credito al consumo.

L'eccessiva propensione al consumo risulta determinante nel momento in cui essa non è sorretta da adeguate capacità patrimoniali e reddituali, non solo attuali, ma anche in prospettiva.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

SOVRAINDEBITAMENTO PASSIVO

quando le cause delle difficoltà economiche - finanziarie sono riconducibili alla sopravvenienza di fattori traumatici, imprevedibili e soprattutto non dipendenti dalla volontà dell'individuo debitore, che fanno venire meno la fonte di reddito, interrompendo, o quanto meno, riducendo le entrate all'interno del nucleo familiare.

Tra questi, in primo luogo, la perdita di un'occupazione ma anche una separazione coniugale, una grave malattia, o una perdita o deprezzamento di beni patrimoniali, ecc.

In ogni caso si tratta, in definitiva, di eventi che riducono, in via diretta o indiretta, la ricchezza dell'individuo o della famiglia e, allo stesso tempo, la loro capacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

3- Come avviare una procedura di sovraindebitamento

Fase di volontaria giurisdizione o amministrativa

Istanza diretta in Tribunale

- Istanza depositata in PCT o cartaceo
- Immediato versamento CU 98 + MB 27
- Nomina professionista f.f. OCC
- verifica assenza incompatibilità
- Deposito acconto professionista su libretto giudiziario (Torino 400; Asti 1000; Ivrea 0).

Organismo Composizione Crisi

- Consulenza filtro con Referente
- Verifica assenza incompatibilità
- Avvio procedura
- Deposito acconto presso OCC
- Nomina Gestore della Crisi da parte dell'OCC
- Eventuale nomina del consulente legale da parte dell'OCC

3- Come avviare una procedura di sovraindebitamento

Fase di volontaria giurisdizione o amministrativa

Istanza diretta in Tribunale

- Il professionista nominato gode già della fiducia del Tribunale
- Il professionista nominato si è già occupato di cd. "procedure maggiori"
- Il professionista nominato viene subito autorizzato all'accesso alle banche dati

CONTRO

- Il professionista nominato dal Tribunale a volte non è interessato a questo tipo di procedure
- Il debitore anticipa spese vive e deposito senza sapere se possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per procedure

Organismo Composizione Crisi

- Il debitore riceve una consulenza preventiva e gratuita per verificare la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
- Al debitore privo di legale l'OCC affianca anche un consulente

CONTRO

- Il OCC sono composti da professionisti a volte non conosciuti dai Giudici di Sezione e devono conquistarsi la loro fiducia
- Il Gestore della crisi non è autorizzato all'accesso alle banche dati. Per l'istanza occorrono Euro 98 + 27



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

- 1) FORMA: il piano deve essere redatto sotto forma di ricorso
- 2) COMPETENZA: Tribunale del Circondario dove il debitore ha la residenza o la sede del debitore (art. 7 co. 1bis e art. 9)
- 3) RITO: camerale monocratico ex artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 co. 6)
- 4) CONTENUTO: deve contenere una proposta di ristrutturazione dei debiti fattibile e seria, che rispetti l'ordine dei privilegi indicati (seppur sommariamente) nella Legge 3/12 (art. 8 e 9 co. 3-quater)
- 5) CONCLUSIONI: si domanderà al Giudice di fissare udienza ex art. 10 L. 3/12 nella quale, risolte eventuali contestazioni, omologare il piano proposto.
Eventuale istanza cautelare ex art. 12 bis.
Eventuale nomina di un liquidatore.

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

Art. 7-8-9 - presupposti contenuto e deposito

La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

Art. 7-8-9 - presupposti contenuto e deposito

La proposta di accordo o, per il consumatore, il piano di ristrutturazione dei debiti, può prevedere **qualsiasi forma soddisfattiva, anche mediante cessione dei redditi futuri o garanzie di terzi** (tenuti a sottoscrivere la proposta o il piano), ma debbono comunque assicurare:

- il regolare pagamento dei **crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.**;
- le scadenze e le **modalità di pagamento** dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- il **pagamento anche parziale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione quale attestato dall'organismo;
- l'**eventuale moratoria dei crediti privilegiati fino a un anno** in caso di accordo in continuità di impresa o di piano del consumatore;
- il pagamento integrale, con eventuale dilazione, di **tributi europei, IVA e ritenute di legge**;
- l'eventuale affidamento del patrimonio del debitore a un liquidatore per la **liquidazione**, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

Art. 7-8-9 - presupposti contenuto e deposito

La proposta o il piano vanno depositati nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza o di sede principale del debitore richiedente e vanno **inviati, entro tre giorni e a cura dell'organismo all'agente per la riscossione e agli uffici fiscali** decentrati e degli enti locali, con l'ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione dei contenziosi pendenti.

Unitamente alla proposta occorre depositare:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore;
- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- **attestazione sulla fattibilità del piano e relazione particolareggiata rilasciata dall'organismo ex art. 9 co. 3 bis**
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia con certificato dello stato di famiglia



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

Art. 9 - relazione particolareggiata

Art. 9 co. 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della **diligenza** impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle **ragioni** dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla **solvibilità** del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla **completezza e attendibilità della documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Fase giurisdizionale

DIFFERENZE TRA L'ATTESTAZIONE SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO E LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

- La relazione particolareggiata è prevista SOLO per il piano del consumatore e NON per l'accordo con i creditori o per la liquidazione del patrimonio
- La relazione particolareggiata è rivolta per lo più al Giudice, per informarlo della presenza di tutti gli elementi di cui all'art. 7 della Legge. Si tratta in particolare dei requisiti soggettivi di ammissione alla procedura e degli elementi che occorreranno al Giudice a formare il giudizio di meritevolezza sul debitore istante.
- L'attestazione di fattibilità, invece, riguarda la dichiarazione che il professionista rende circa la veridicità e la corrispondenza dei dati e della documentazione che il debitore gli ha depositato, anche a seguito delle indagini effettuate presso le banche dati pubbliche e private. Sulla base di tale conformità, il professionista attesta al Giudice la realizzabilità economica del piano di rientro dei debiti nella misura proposta dal debitore .

4 - LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE 1/2

MODELLO DI RICORSO

TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

***** *****

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

INDICE

- 1) DATI ANAGRAFICI**
- 2) DICHIARAZIONE PRESENZA REQUISITI OGGETTIVI**
- 3) EVENTUALE SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 12 BIS (solo per piano consumatore)**
- 4) ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA**
- 5) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO**
- 6) ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL PROPONENTE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**
- 7) ACCERTAMENTO DELLA MERITEVOLEZZA (piano del consumatore)**
- 8) SITUAZIONE PATRIMONIALE**
- 9) SITUAZIONE REDDITUALE**



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

4- LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE 2/2

MODELLO DI RICORSO

- 10) RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DELLA PROPONENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**
- 11) INDICAZIONE ATTI DI ESECUZIONE DA PARTE DEI CREDITORI**
- 12) SITUAZIONE CREDITORIA**
- 13) SITUAZIONE FAMILIARE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL PROPONENTE**
- 14) eventuali DONAZIONI E PRESTITI**
- 15) CONTENUTO DELLA PROPOSTA**
- 16) ESECUZIONE DEL PIANO**
- 17) eventuali GARANZIE di terzi**
- 18) ANALISI ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**
- 19) CONCLUSIONI**
- ALLEGATI**

5 - ALLEGATI AL PIANO DEL CONSUMATORE 1/2

1. documenti d'identità
2. certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000)
3. indicazione della composizione del nucleo familiare (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000)
4. certificato di residenza (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000)
dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
5. elenco aggiornato dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi)
6. elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)
7. elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (affitto, utenze spese condominiali, riscaldamento, trasporti, telefoni, scuola figli)
8. elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

5 - ALLEGATI AL PIANO DEL CONSUMATORE 2/2

9. estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi 5 anni
10. carichi pendenti (in caso di fatti penali rilevanti)
11. estratti di ruolo presso Equitalia e Soris (o altro agente di riscossione competente per zona)
12. certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
13. effettuare visure catastali e ispezioni ipotecarie
14. effettuare visure presso il P.R.A
15. verificare esistenza protesti di titoli a carico del debitore
16. verificare la presenza esecuzioni mobiliari o immobiliari presso Cancellerie Esecuzioni
17. attivare il cassetto fiscale



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

6 - La meritevolezza: requisiti

Art. 12 bis comma 3: *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano".*

6 - La meritevolezza: requisiti

Il giudizio di meritevolezza si basa sulla verifica di **TRE presupposti**, due **NEGATIVI** ed uno **POSITIVO**:

Presupposti negativi ex art. 12 bis co. 3 sotto il profilo dell'**ASSENZA DI COLPA**:

1.che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

2.che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali

Presupposto positivo ex art. 9 co. 3 bis lett. a) sotto il profilo della **VERIFICA DELLA DILIGENZA**:

3.l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (contenuto della relazione particolareggiata dell'OCC)

7 - La meritevolezza: casistica

1. La signora Tizia, 41 anni, da sempre lavoratrice dipendente, riceve un PPT da una finanziaria alla quale aveva prestato fideiussione per l'ex compagno titolare di un bar. Nel frattempo, l'ex compagno ha chiuso il bar, se ne è andato e non le passa il mantenimento per la figlia dodicenne.

2. La signora Caia, pensionata, ha sempre fatto ricorso al credito al consumo e le hanno pignorato il quinto della pensione. Vorrebbe aiutare il figlio sordomuto perchè, essendo lui garante per i debiti della madre, stanno per pignorare anche il suo stipendio (categorie protette).

7 - La meritevolezza: casistica

3. La signora Sempronia, 47 anni, aveva un bar. Si è innamorata di un uomo. Quest'uomo aveva brutte frequentazioni. L'ha convinta ad entrare in società con un suo amico. Questo amico, come socio, doveva farle avere finanziamenti per il bar. Una volta arrivati, le ha preso dal conto i soldi del fido e l'ha minacciata di morte.

E' tornata dai suoi genitori. Non possiede nulla, nè per un accordo, nè per una liquidazione.

4. Il signor Caio, 72 anni, vive in macchina, ha perso tutto. Il Comune non riesce a dargli una sistemazione. Un tempo era benestante. La sua pensione è pignorata per un quinto. Non sopporta l'idea di non essere riuscito a pagare il funerale della moglie.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Nel piano del consumatore

il debitore che non può pagare tutto

ciononostante intende pagare tutto quello che può



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Nella quantificazione della proposta bisogna tenere conto che la legge pone come parametro di riferimento la liquidazione del patrimonio (Art. 7; art. 9 co. 3bis lett. e); art. 12 co. 2; art. 12bis co. 4).

Pertanto, nella valutazione del piano del consumatore e nella sua redazione, è sempre necessario considerare che lo stesso deve risultare preferibile alla corrispondente alternativa liquidatoria.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

La valutazione di preferibilità sarà effettuata in base al rapporto tra l'entità del patrimonio prontamente liquidabile (PP) di cui il debitore è titolare e la proposta di piano del consumatore (PC), costituita dalla somma dell'attivo conferito in procedura (AP) eventualmente anche mediante la cessione di crediti futuri, oltre all'ausilio di risorse provenienti da finanza esterna (RE).

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

se **(AP + RE) > PP**

allora

PC risulterà preferibile ad **AL**

Se l'attivo conferito in procedura oltre alle risorse esterne sono superiori al patrimonio personale prontamente liquidabile, allora la proposta di piano del consumatore sarà preferibile all'alternativa liquidatoria.

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Valutazione dei beni mobili ed immobili

La valutazione dei beni immobili non sarà quella del loro VALORE DI MERCATO, bensì dovrà essere determinato il VALORE DI REALIZZO in caso di liquidazione.

Ciò impone l'applicazione al valore di mercato di un adeguato coefficiente di DEPREZZAMENTO che tenga conto del mercato di riferimento e del fattore temporale.

Ovviamente, la stima dei cespiti sarà affidata ad esperti e periti.

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Valutazione dei beni immobili

mediante l'utilizzo dei criteri di estimo "al fine di ricercare non la determinazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione di un'ipotesi di liquidazione connaturata da procedure giudiziali"

Trib. Napoli, 21/10/2015:

ha omologato un piano del consumatore attualizzando il debito per mutuo fondiario di Euro 249.000 (valore di stima Euro 170.000) al presumibile valore di mercato attribuibile in Euro 125.000 (Euro 138.000 comprese le spese di procedura) in piano di rientro rateale di Euro 650,00 per 213 rate (17 anni, 8 mesi + rata finale).

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Valutazione dei crediti contenziosi

oltre alla valutazione sul presunto realizzo ed attualizzazione del credito al momento del realizzo, sarà altresì necessario effettuare un giudizio di prognosi sul possibile esito del contenzioso, sulla fondatezza dello stesso, sulla solvibilità della controparte, sulle tempistiche di incasso in caso di vittoria, sull'eventualità di soccombenza.

In ogni caso, è bene inserire il credito in una posta per "crediti di incerto realizzo"

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

PRIMA FASE: quantificazione spese vitali

SECONDA FASE: quantificazione passivo

TERZA FASE: quantificazione attivo prontamente liquidabile

QUARTA FASE: sottrazione dall'attivo dei crediti privilegiati e dei crediti in prededuzione

QUINTA FASE: determinazione rapporto $\frac{\text{ATTIVO}}{\text{PASSIVO}} = \% \text{ di soddisfo}$

SESTA FASE: applicazione % SODDISFO ai crediti chirografari

SETTIMA FASE: elaborazione piano di pagamento sulla base delle classi di concorso

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Il piano deve dettagliare la modalità di esecuzione dei pagamenti.

Per esempio:

- mediante accredito su un c/c intestato alla procedura di una somma mensile proveniente dallo stipendio/pensione/lavoro autonomo per n°rate, fino a estinzione debito
- mediante il versamento del prezzo ricavato dalla cessione volontaria dei beni immobili
- mediante il versamento di un importo in unica somma con assegno circolare, che viene diviso tra i creditori secondo le percentuali indicate nel piano
- mediante risorse provenienti da cd. "finanza esterna"

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

In caso di piano rateale, la durata massima dei piani si presenta molto diversa da Tribunale a Tribunale:

DURATA MASSIMA

Trib. Como 24/05/2018: omologato piano consumatore 20 anni

Tribunale di Catania: omologati piani a 20 anni (27/04/2016), 25 anni (17/05/2016 e 24/05/2016) e 30 anni (12/07/2016 e 15/09/2016)

Tribunale di Napoli: omologato piano a 18 anni (28/10/2015)

DURATA MINIMA

Tribunale di Rovigo: massimo 3 anni (13/12/2016)

Tribunale di Milano: durata massima 7 anni (27/11/2016)

Trib. Torino: durata media 5/6 anni



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

8 - Quantificazione della proposta e durata del piano

Corte di cassazione SS.UU. numero 1521/2013 ha affermato che la risoluzione della crisi tramite concordato ha come elemento essenziale la ragionevole breve durata della sua esecuzione, anche in ragione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione e del parametro di cui alla legge numero 89/2011 (Legge Pinto, art. 2 co. 2 ter che fissa in 6 anni la durata massima di un ragionevole processo).

9- Attestazione fattibilità e relazione particolareggiata (INDICE) 1/3

TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

***** *****

Attestazione fattibilità e Relazione particolareggiata al piano del consumatore

R.G. n° XX/2018

1. Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato
2. Verifica del sovraindebitamento
3. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L. 3/2012
4. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati
5. Analisi del piano

9 - Attestazione fattibilità e relazione particolareggiata 2/3

6. Patrimonio personale e attivo fornito alla procedura

7. Passivo

8. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

9. Cause dell'indebitamento (art. 9 c. 3 bis lett. a)

10. Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b)

11. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c)

9 - Attestazione fattibilità e relazione particolareggiata 3/3

12. Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d)
13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 bis lett. e)
14. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza (art. 9 c. 3 bis lett. e)
15. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)
16. Allegati alla relazione

DOVERI DELL'OCC

Art. 15

5. L' organismo di composizione della crisi (...) **assume ogni iniziativa** funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all' esecuzione dello stesso.
6. Lo stesso organismo **verifica la veridicità** dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, **attesta la fattibilità** del piano ai sensi dell' articolo 9, comma 2.
7. L' organismo **esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni** disposte dal giudice nell' ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo

DOVERI DELL'OCC

Art. 13:

2. L' organismo di composizione della crisi **risolve le eventuali difficoltà** insorte nell' esecuzione dell' accordo e vigila sull' esatto adempimento dello stesso, **comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.**

4-ter. Quando l' esecuzione dell' accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest' ultimo, **con l' ausilio dell' organismo di composizione della crisi, puo' modificare** la proposta.

10 - QUESTIONI APERTE

- 1.PIANO DEL CONSUMATORE E CESSIONE DEL QUINTO
- 2.PIANO DEL CONSUMATORE E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ASSEGNATO
- 3.PIANO DEL CONSUMATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO
- 4.ESCLUDIBITA' DELLA CASA DI ABITAZIONE FAMILIARE DAL PIANO DEL
CONSUMATORE
5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

10 - QUESTIONI APERTE

1. PIANO DEL CONSUMATORE E CESSIONE DEL QUINTO

DOMANDE:

- può essere disposta la revoca della cessione del quinto?
- chi è il debitore in caso di cessione del quinto: il lavoratore o il datore di lavoro?
- Il privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. riguarda i beni del lavoratore o del datore di lavoro?
- Il debito si estende al TFR o questo rappresenta solo una garanzia?

10 - QUESTIONI APERTE

1. PIANO DEL CONSUMATORE E CESSIONE DEL QUINTO

TESI PREVALENTE: revocabilità della cessione

1. Il Tribunale di Grosseto (9/5/2017) ha risolto il tema affermando che se la cessione permettesse la sottrazione di risorse al sovraindebitamento ciò si porrebbe in termini di incoerenza con il sistema.

2. Il Tribunale di Torino (8/6/2016) desume dagli effetti obbligatori della cessione del credito futuro la conservazione della titolarità del credito in capo al debitore che ne può disporre in applicazione della L. 3/2012.

3. Il Tribunale di Milano (27/4/2018) ha revocato la cessione del quinto sulla base della assoggettabilità al concorso ai sensi dell'art. 10 della Legge di tutti i crediti futuri, quali quelli che devono ancora sorgere, come quelli da cessione pro solvendo.

4. Infine il Tribunale di Monza (26/07/2017) richiamando l'art 2918 c.c. che tratta della cessione del fitto per un periodo eccedente il triennio, assimila ad esso la cessione dello stipendio, raccogliendo le stesse conclusioni della norma citata che limita al triennio l'efficacia della cessione precedentemente notificata.

10 - QUESTIONI APERTE

2. PIANO DEL CONSUMATORE E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ASSEGNATO

DOMANDE:

- può essere disposta la revoca del pignoramento presso terzi?
- può essere disposta l'acquisizione delle somme già assegnate alla procedura ex L. 3/12?
- si applica alla procedura da sovraindebitamento il principio della Legge Fallimentare che stabilisce l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del fallito dopo la dichiarazione del fallimento (art. 44 L.F.)?

10 - QUESTIONI APERTE

2. PIANO DEL CONSUMATORE E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ASSEGNATO

ARGOMENTI TESI FAVOREVOLE ALLA REVOCABILITA' DEL PPT

Applicazione analogica degli artt. 44 co. 1 L.F. *"Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori"*.

Cass. civ. n. 22 Gennaio 2016, n. 1227

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito.

1. le procedure di cui alla legge n. 3/2012 possono essere definite, pacificamente, procedure concorsuali, essendo denotate da **concorsualità, universalità e segregazione del patrimonio** destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori, nel rispetto della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.).
2. Ex art. 553 c.p.c., il diritto dell' assegnatario si estingue soltanto con il pagamento, in quanto l' ordinanza di assegnazione determina un trasferimento del credito pro solvendo.
3. Sulla base di queste premesse, in caso di apertura di una procedura da sovraindebitamento, qualora sia già intervenuta un' ordinanza di assegnazione, non si vede cosa possa impedire la destinazione del patrimonio del debitore verso la massa e non più verso i singoli creditori.
4. Del resto, nulla impedisce al creditore assegnatario di insinuare il proprio credito al passivo della procedura, secondo le regole del concorso.

SENTENZE CONFORMI

Tribunale di Grosseto, 9 maggio 2017 e Tribunale di Livorno, 15 febbraio 2017

ALTRE ARGOMENTAZIONI TRATTE DALLA L. 3/12

ANALOGIA CON LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14 decies comma 2: *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive **il liquidatore puo' subentrarvi**".*

Sembrerebbe che nella liquidazione del patrimonio il divieto di prosecuzione delle procedure individuali sia assoluto.

Pertanto, sarà detto organo, a suo grado, a far constare la pendenza della procedura di liquidazione del patrimonio, ottenendo la formale improcedibilità dell'esecuzione o alternativamente a sostituirsi al creditore procedente nelle esecuzioni già in corso, incassandone il ricavato, per poi distribuirlo secondo l'articolazione delle prelazioni prevista dalla legge.

Art. 14 decies comma 2: *"3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, **autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo**, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta".*

ARGOMENTI TESI CONTRARIA

NO APPLICAZIONE ANALOGICA ART. 44 L.F.

APPLICAZIONE dell'art. 187-bis disp.att.c.p.c. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)

"In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile".

SENTENZE: Tribunale di Milano, 9 luglio 2017 ha negato l'applicazione analogica dell'art. 44 L.F. alle procedure di sovraindebitamento

10 - QUESTIONI APERTE

3. PIANO DEL CONSUMATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO

APPLICABILITA' DELL'ART. 41 TUB ALLE PROCEDURE EX L. 3/12

TESI PREVALENTE: l'art. 41 TUB rappresenta un privilegio per il certo bancario in deroga alla par condicio creditorum che non può trovare applicazione analogica nelle procedure ex L. 3/12

Trib. Modena 01/07/2017: Il Tribunale ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di proseguire l'espropriazione ex art. 41 TUB dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

10 - QUESTIONI APERTE

3. PIANO DEL CONSUMATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO

Art. 12bis co. 2: "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"

FORMA

1. Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c.
2. Opposizione ex art. 615 c.p.c. entro l'udienza ex 569 c.p.c.
3. Istanza ex 624 bis dopo l'udienza che ha disposto la vendita (se il creditore è d'accordo. Da considerare che l'art. 7 L. 3/12 impone la soddisfazione integrale del creditore privilegiato e comunque in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione)

10 - QUESTIONI APERTE

3. PIANO DEL CONSUMATORE ED ESECUZIONE IMMOBILIARE IN CORSO

INSERIMENTO DELLA PROCEDURA EX L. 3/12 NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO

Tribunale Verona, 14 Giugno 2016: In caso di omologazione del piano, il prezzo che verrà pagato non potrà essere assegnato al creditore procedente, ma andrà a beneficio di tutti i creditori.

Tribunale di Potenza, 6 marzo 2017: Il Tribunale omologava un piano del consumatore in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare il cui bene, nel corso della procedura, era stato aggiudicato, ma non ancora trasferito.

10 - QUESTIONI APERTE

4. ESCLUDIBITA' DELLA CASA DI ABITAZIONE FAMILIARE DAL PIANO DEL CONSUMATORE

1) SE IL PAGAMENTO DEL MUTUO FONDIARIO E' IN SOFFERENZA

L'esclusione della casa di abitazione familiare dal piano del consumatore, il cui pagamento del mutuo ipotecario è in sofferenza, risulta di oltremodo difficile realizzazione.

Infatti, il creditore ipotecario, qualora non abbia già avviato l'esecuzione forzata, ha comunque il diritto di essere soddisfatto in misura non inferiore al realizzo in virtù della collocazione privilegiata in sede di liquidazione.

Solo l'apporto di eventuali risorse esterne destinate - al di fuori delle norme sul concorso - al solo pagamento del debito da mutuo, potrebbe consentire al Giudice di valutarne la preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria.

10 - QUESTIONI APERTE

4. ESCLUDIBITA' DELLA CASA DI ABITAZIONE FAMILIARE DAL PIANO DEL CONSUMATORE

1) SE IL PAGAMENTO DEL MUTUO FONDIARIO E' REGOLARE

L'esclusione della casa di abitazione familiare dal piano del consumatore, il cui pagamento del mutuo ipotecario è REGOLARE comporta che il debitore non è decaduto dal beneficio del termine.

Si pone allora la tematica del cd. "contratto imposto", in quanto la L. 3/12 consente al debitore di ottenenere una moratoria di un anno rispetto ai creditori privilegiati e, nell'ambito del pagamento integrale degli stessi, una rimodulazione del debito e del tasso di interesse (art. 8 co. 4)

Qualora la proposta di piano non contempra alcuna modifica rispetto al debito da mutuo fondiario, che si intende proseguito secondo regolare ammortamento, ma solo la falcidia e dilazione di altri debiti, ci si chiede se il decreto di omologa debba tenere conto della durata del mutuo o se lo stesso (che non viene intaccato dal piano, possa esserne escluso).

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Art. 12 bis: Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l' assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l' udienza, disponendo, a cura dell' organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della **proposta** e del decreto.

Art. 9 co. 3-bis. Alla **proposta** di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata (...)

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

La procedura di sovraindebitamento, nella declinazione del piano del consumatore, è idonea a raccogliere potenzialmente tutti i dati personali riguardanti il debitore ed il suo nucleo familiare, ivi inclusi - in particolare - dati cd. "sensibili" e quindi protetti, come quelli afferenti alla sfera medico-sanitaria o ai precedenti giudiziari.

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 6 del GDPR (UE/2016/679) "Liceità del trattamento", la base giuridica del trattamento dei dati del debitore può alternativamente essere fondata su ciascuna di queste **basi giuridiche** previste dal Regolamento:

- a) l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è **necessario all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Deve tuttavia tenersi conto che nella procedura verranno depositati dati non riguardanti soltanto il debitore, ma di tutto il suo nucleo familiare, eventualmente anche minori.

Ciò è dovuto alla necessità di argomentare il requisito della meritevolezza, che dovrà essere valutato prima dall'OCC e poi, attraverso la relazione particolareggiata di quest'ultimo, dal Giudice.

Le eventuali condizioni di ludopatia, di invalidità civile, di disagio psichico o di malattia - per fare degli esempi - non possono soltanto essere dichiarate dal debitore, ma devono esse in qualche modo allegate.

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Vista la vastità della platea di terzi (banche, finanziarie, Enti di Riscossione, ex locatori, ecc) a cui la proposta di piano del consumatore deve essere comunicato ex art. 12bis, potrebbe aprirsi un conflitto tra l'applicazione della stessa ed i principi ispiratori del GDPR, ed in particolare con il **principio di minimizzazione dell'uso dei dati**.

Secondo tale principio, **il trattamento dei dati deve essere sempre adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.**

10 - QUESTIONI APERTE

5. TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Una possibile soluzione potrebbe essere quella che l'OCC, nei casi particolarmente delicati, prima di comunicare la proposta ed il decreto ai sensi dell'art. 12bis, faccia istanza al Giudice della procedura per ottenere **l'autorizzazione al camuffamento dei dati sensibili e protetti** riportati nella proposta e non rilevanti per i terzi, in modo da evitarne la diffusione incontrollata.

Allo stesso modo, poichè la legge elenca i **documenti da allegare** al piano del consumatore (art. 7 co. 2 lett. d), art. 9 co. 2), gli altri documenti riguardanti dati sensibili e protetti, necessari per la valutazione della meritevolezza, ben possono essere depositati solo presso l'OCC, che ne darà atto nella relazione particolareggiata, salvo farne deposito al Giudice in caso di richiesta.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

11 - Esecuzione del piano

- **L'organismo sovrintende e vigila** sulla regolare esecuzione dell'accordo o del piano omologati.
- Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento **il giudice**, su proposta dell'organismo o del professionista, **nomina un liquidatore** che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
- **L'organismo risolve le eventuali difficoltà** insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

11 - Esecuzione del piano

- Man mano che vengono liquidati i beni, **il giudice, sentito il liquidatore** e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano, **autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, inclusi i decreti della procedura,** così realizzandosi un effetto purgativo in tutto e per tutto analogo a quello susseguente alla vendita forzata di bene staggito.
- Sono **nulli** i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano.
- D'altro canto, i crediti sorti in occasione o in funzione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono soddisfatti in prededuzione rispetto agli altri,** con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

12 - IL CONCORSO

Art. 9 co. 3-quater: "Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile"

Il piano deve prevedere il pagamento dei creditori secondo:

- CLASSI omogenee
- tenendo conto che la misura legale cui rinviano gli artt. 2749, 2788 e 2855 per i crediti pignorati e ipotecari, si riferisce non al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello stabilito in via generale dall'art. 1284 c.c.

12 - IL CONCORSO

PROBLEMA: la suddivisione in classi omogenee impone anche il rispetto dell'ordine dei PRIVILEGI MOBILIARI ed IMMOBILIARI all'interno delle classi medesime?

Si applica l'art. 160 L.F. per il concordato preventivo?

Oppure non vi è obbligo di rispetto delle norme sul concorso, come nell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis?

TESI DELLA INAPPLICABILITA'

Trib. Vallo della Lucania 03/04/2014: la suddivisione dei creditori in classi si pone esclusivamente come modalità organizzativa delle risorse e non anche come formazione del consenso, cosa che invece avviene nel concordato preventivo.

Conformi: Trib. Ascoli Piceno 04/04/2014, Trib. Napoli 21/03/2015 e Trib. Bergamo 31/03/2015



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

12 - IL CONCORSO

TESI CONTRARIA

Consiglio Nazionale ODCEC, luglio 2015, Linee Guida sul sovraindebitamento: deve essere rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione (...). Da ciò deriva che i creditori chirografari possono essere pagati solo se i prelatizi sono stati integralmente soddisfatti, tenendo conto delle masse mobiliari ed immobiliari e della collocazione sussidiaria, tranne nel caso della degradazione a chirografo dei prelatizi incapienti (...)

In caso di risorse esterne non vi è alcun vincolo circa la destinazione ai creditori del debitore delle risorse medesime.

Conforme Trib. Asti 18/11/2014 e 02/05/2016



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

13 - Tutele dei creditori nel corso della procedura

1.COMUNICAZIONE del decreto e della proposta ai creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza

2.CONTESTAZIONI E DEPOSITO MEMORIE da parte dei creditori nel corso dell'**udienza** di omologazione del piano, sulle quali il Giudice può riservarsi

3.RECLAMABILITA' del **decreto di omologa** o di diniego al collegio entro dieci giorni dalla sua notificazione, in applicazione dell'art. 739, 2° comma, c.p.c.

4.RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE contro il decreto di omologa o di diniego emesso in sede di reclamo trattandosi di provvedimento decisorio che incide sulle situazioni soggettive dei creditori o del debitore (Cass. 4451 del 25/10/2017)

5.RICORSO AL GIUDICE DELLA PROCEDURA, in fase di **esecuzione del piano**, sulle controversie aventi a oggetto violazioni di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, in forme camerale e con decreto reclamabile al collegio, la cui decisione è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario..



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

14 - Il superamento dell'attuale normativa: le principali innovazioni della riforma Rordorf

- Art. 66: introduzione procedure familiari
- l'OCC viene incaricato di determinare il rispetto del merito creditizio (artt. 76 co. 2 e 283)
- art. 76 co. 4: l'OCC deve comunicare agli UU. PP. l'avvio della procedura i quali, entro 15 gg, devono comunicare le dichiarazioni di credito



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

14 - Il superamento dell'attuale normativa: le principali innovazioni della riforma

Rordorf

- Art. 69: il creditore che ha colposamente causato il sovraindebitamento non può proporre reclamo
- Art. 70 co. 4: sospensione cautelare resta su istanza del debitore
- art. 79: il concordato minore è approvato con la maggioranza semplice dei creditori ammessi al voto



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

14 - Il superamento dell'attuale normativa: le principali innovazioni della riforma

Rordorf

- art. 79: il concordato semplice della **società** produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
- art. 268: liquidazione del sovraindebitato anche in presenza di procedure esecutive individuali (art. 274)
- art. 282: esdebitazione di diritto dopo **3 anni** nella liquidazione controllata
- art. 283: esdebitazione del debitore incapiente (**4 anni**) a seguito di valutazione annuale da parte dell'OCC



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Grazie per l'attenzione

Piera Giordano